



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO**

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi Presidente

Dott. Flavio Conciatori Giudice

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore

decidendo sul ricorso r.g. n. 139-1/2024 avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato da ARTIERI ANTONELLA con l'assistenza dell'OCC, Dott.ssa Giulia Gasparroni;

-ricorrente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La ricorrente ha chiesto la liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII.

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata per il tramite dell'OCC, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII.

Si applica alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII atteso che la ricorrente ha documentato di essere residente in Pineto (TE), comune compreso nel circondario del predetto Tribunale da oltre un anno dal deposito del ricorso, circostanza che consente di fondatamente ritenere in via presuntiva che la stessa abbia il centro principale degli interessi nel medesimo circondario.

Alla applicabilità della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII alla presente procedura consegue l'applicabilità alla stessa dell'art. 39, co. 1 e 2 CCII e, per l'effetto, in seno al vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità della verifica, da parte del Tribunale, della produzione, in allegato alla domanda, dei seguenti documenti, e tanto anche alla luce del contenuto del previgente art. 14 *ter* l. n. 3/2012 e dell'art. 269, co. 2 CCII: 1. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni del ricorrente; 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; 5. stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII.

Tali documenti, avuto anche riguardo al contenuto del ricorso, risultano depositati nel caso in esame. La mancata indicazione dei domicili digitali dei creditori e dei titolari di diritti sui beni del debitore non costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Risulta allegata al ricorso la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott.ssa Giulia Gasparroni, contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.



Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente alla proposizione della domanda di liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto la stessa non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, essendo dipendente a tempo indeterminato di una cooperativa sociale e risultando cancellata dal Registro delle Imprese in data 23/04/2009 la ditta individuale in sua precedente titolarità.

La ricorrente si trova in stato di sovradebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC, non essendo più in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravata. Ed invero, la esposizione debitoria su di lei gravante ammonta a complessivi euro 510.577,29 (al netto delle spese di procedura) e la quota di spese mensili su di lei gravante per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare è pari ad euro 1.000,00 mensili circa. Nell'ultimo triennio ha percepito una retribuzione mensile netta media pari ad euro 1.433,09, retribuzione gravata, fino al giugno 2024, da un pignoramento del quinto in favore di ITALFONDIARIO S.P.A. e, successivamente, da un pignoramento del quinto in favore di SO.G.E.T. S.P.A.. La ricorrente ha inoltre subito il pignoramento immobiliare della abitazione familiare, assegnata, in seno alla relativa procedura, al creditore pignorante ed attualmente da lei condotta in locazione in forza di un contratto di *rent to buy*, e di terreni, è titolare del diritto di proprietà, in ragione di quote indivise, di fabbricati e terreni, già oggetto di una procedura esecutiva immobiliare risultata infruttuosa, il cui valore è stimabile in euro € 35.765,62 circa, non è proprietaria di beni mobili registrati ad eccezione di un'autovettura da rottamarsi di valore economico pari a zero, è titolare del diritto di proprietà su una quota indivisa di un fondo rustico oggetto di un contratto di affitto avente scadenza al 03/03/2042 al canone di euro 5.000,00 per la intera durata, contratto rispetto al quale la ricorrente ha dichiarato di non avere mai percepito alcuna somma, ed è titolare di due soli conti correnti aventi esigue giacenze medie.

In relazione al suddetto fondo rustico la sorella della ricorrente, attuale affittuaria dello stesso, ha formulato una proposta irrevocabile di acquisto – tuttavia non cauzionata e subordinata alla apertura della liquidazione controllata – per euro 5.000,00.

Uno dei figli della ricorrente, [REDACTED] ha rilasciato, in calce al ricorso, dichiarazione di impegno a corrispondere, a titolo di finanza esterna, la somma di euro 15.000,00 entro trenta giorni dalla apertura della liquidazione controllata, somma corrispondente al presumibile valore reale della quota della eredità della madre della ricorrente oggetto di rinuncia da parte di quest'ultima, stimata in euro 21.462,86 dal Geom. [REDACTED] in seno alle operazioni relative alla successione ereditaria.

Lo stesso figlio della ricorrente ha anche rilasciato dichiarazione di impegno a sostenere le spese della rottamazione della autovettura sopra menzionata.

La ricorrente ha, inoltre, offerto di corrispondere in favore del ceto creditorio la somma mensile di euro 280,00, da trarsi, per trentasei mensilità, dalla propria retribuzione, si è impegnata a richiedere al proprio datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2120 c.c., ai fini della acquisizione alla procedura, la anticipazione del 70% delle somme maturate a titolo di tfr, nella specie pari a circa € 18.544,07, nonché a corrispondere al ceto creditorio l'importo riscattabile del fondo pensione complementare in sua titolarità in essere presso Banca [REDACTED] del valore di euro 2.102,36 al 31/12/2023. L'attivo patrimoniale prospettato come liquidabile nel ricorso è, pertanto, pari a complessivi euro 45.162,00, di cui euro 5.000,00 quale valore del fondo rustico oggetto della offerta irrevocabile di acquisto, euro 15.000,00 per finanza esterna, euro 12.980,00 quale somma corrispondente al 70% del tfr maturato, al lordo delle trattenute, euro 10.080,00 quale somma complessiva da trarsi dalla retribuzione mensile della ricorrente per trentasei mensilità ed euro 2.102,00 quale importo riscattabile del fondo pensione complementare.

Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda.



Deve determinarsi, ai sensi del citato art. 268, co. 4, lett. b) CCII, alla luce della istruttoria documentale svolta, in euro 1.000,00 mensili la somma da escludersi dalla liquidazione in quanto corrispondente alla quota parte gravante sulla ricorrente delle spese mensili complessivamente necessarie al mantenimento della stessa e del suo nucleo familiare, nella specie composto dal di lei coniuge e da due dei loro tre figli.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su eventuale istanza del debitore.

Deve disporsi la esclusione dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, della autovettura da rottamare in titolarità della ricorrente, in dettaglio individuata in dispositivo, e del saldo attivo dei conti correnti intestati alla ricorrente di seguito specificati in quanto, per la loro esiguità, presumibilmente utilizzati dalla stessa per fare fronte alle esigenze di sostentamento proprie e del proprio nucleo familiare: saldo al 28/06/2024 del c/c n. [REDACTED] in essere presso la Banca di [REDACTED], filiale di Silvi Marina (TE) pari ad euro 659,26; saldo al 11/07/2024 del conto corrente bancario n. [REDACTED] in essere presso la [REDACTED] intestato alla ricorrente, di euro 24,02.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII deve disporsi la interruzione delle trattenute del quinto dello stipendio in corso in forza del pignoramento mobiliare promosso da SO.G.E.T. s.p.a. nei confronti della ricorrente.

Dovrà espletarsi da parte del liquidatore la vendita competitiva, ai sensi dell'art. 275, co. 2 CCII, sia del fondo rustico oggetto della proposta irrevocabile di acquisto sopra menzionata sia del restante compendio immobiliare in titolarità dominicale della ricorrente in ragione di quote indivise previa valutazione della relativa convenienza economica.

In forza dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore nella persona dell'OCC di cui all'art. 269 CCII non essendo emersi giustificati motivi rilevanti ai sensi della predetta norma per la sua sostituzione.

Può essere omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti dalla ricorrente.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ARTIERI ANTONELLA (c.f. RTRNNL70L51L103T) nata a Teramo (TE) il 11/07/1970 e residente in Pineto (TE) alla via Giovanni Caccianini Maturanzi n. 5, int. 3;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina liquidatore la Dott.ssa Giulia Gasparroni;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la interruzione delle trattenute del quinto dello stipendio della ricorrente in corso in forza del pignoramento mobiliare promosso da SO.G.E.T. s.p.a.;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, fatta salva la possibilità per il liquidatore di valutare la sussistenza di profili di antieconomicità della liquidazione dei beni immobili indicati in



parte motiva e ad eccezione dei seguenti beni: - autovettura da rottamare FIAT MULTIPLA targata [REDACTED] immatricolata in data 20/12/1999; - saldo al 28/06/2024 del c/c n. [REDACTED] intestato alla ricorrente in essere presso la Banca [REDACTED] e Pianella, filiale di Silvi Marina (TE) pari ad euro 659,26; - saldo al 11/07/2024 del conto corrente bancario n. [REDACTED] intestato alla ricorrente in essere presso la [REDACTED] di euro 24,02; determina, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII, in euro 1.000,00 la quota di stipendio della ricorrente da escludersi dalla liquidazione in quanto necessaria al mantenimento della debitrice e del suo nucleo familiare;

dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su eventuale istanza del debitore; ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili ricompresi nel patrimonio del debitore di cui in parte motiva;

visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;

dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo; l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza alla ricorrente ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunciazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio del debitore, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;



provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente, al liquidatore e OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 16/05/2025.

Il Giudice relatore est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi

